



PROVINCIA DI RAVENNA

ORDINANZA P.G. n. (2761)

Ravenna, 30/01/2026

ORDINANZA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE" (FIG II 68 Art. 118) LUNGO LA S.P. N. 66 "GIRONA-BIANCANIGO-CASALONE-TEBANO-NICOLUCCIA-OSPITALACCI E CONTRABBANDIERI" IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL FIUME SENIO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

- VISTI gli art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 del "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la regolamentazione della circolazione;
- VISTO l'art. 118 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- VISTA la relazione di transitabilità redatta, dall'Ing. Roberto Sinagra, ai sensi delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti (GU n. 196 del 23.08.22), inviata tramite PEC in data 23.01.26, assunta al PG 2022 del 23.01.26;
- CONSIDERATA la necessità, per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, in considerazione delle condizioni del ponte sopraccitato;
- VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

A tutti i veicoli in circolazione lungo la S.P. n. 66 "Girona-Biancanigo-Casalone-Tebano-Nicoluccia-Ospitalacci e Contrabbandieri" in corrispondenza del ponte sul Fiume Senio, di osservare il seguente obbligo:

"Transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate" (FIG II 68 Art. 118) in corrispondenza del ponte sul Fiume Senio

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Il Settore Viabilità è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Si da inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art.37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, si precisa che contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente - ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

Ing. Paolo Nobile
Documento firmato digitalmente

Sede del servizio: Piazza Caduti per la Libertà, 2
Responsabile del Progetto: Ing. Paolo Nobile
Per informazioni contattare: geom. Valentina Mini
Tel. 0544/258050 - mail vmini@provincia.ra.it
